



**COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CS**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 198/AA e n. 199/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SARDIELLO, Antonio LEMMA e della società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SARDIELLO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Virtus Francavilla Calcio S.r.l., violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i tesserati Ekuban Joseph e Funaro Gian Marco al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 17 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Feltrin Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Pierno Roberto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cassano Giuseppe al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 luglio 2021; per non aver sottoposto i tesserati Enyan Elimelech Konduah e Idda Riccardo al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 10 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Dacosta Aboubacar e Miccoli Antonio al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 12 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato (suscettibile) De Tommaso Mauro al test del tampone in data 16 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Miceli Mirko, Nobile Tommaso Emmanuele e Ventola Danilo Giacinto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 21 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cinieri Cosimo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 agosto 2021;

ANTONIO LEMMA, Responsabile Sanitario tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Virtus Francavilla Calcio S.r.l., in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver sottoposto i tesserati Ekuban Joseph e Funaro Gian Marco al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 17 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Feltrin Andrea al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Pierno Roberto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 23 luglio 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cassano Giuseppe al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 luglio 2021; per non aver sottoposto i tesserati Enyan Elimelech Konduah e Idda Riccardo al test sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 10 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Dacosta Aboubacar e Miccoli Antonio al test del tampone prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 12 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato (suscettibile) De Tommaso Mauro al test del tampone in data 16 agosto 2021; per non aver sottoposto i tesserati Miceli Mirko, Nobile Tommaso Emmanuele e Ventola Danilo Giacinto al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 21 agosto 2021; per non aver sottoposto il tesserato Cinieri Cosimo al test del tampone e del sierologico prima di aggregarsi al Gruppo Squadra in data 29 agosto 2021;

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio LEMMA, Giuseppe SARDIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1575,00 (mille cinquecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe SARDIELLO, di € 1575,00 (mille cinquecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Antonio LEMMA e di € 2100,00 (duemila cento/00) di ammenda per la società VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca PARENTE, Giovanni PALMA e della società A.S.D. SORA CALCIO 1907 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA PARENTE, all'epoca dei fatti vice presidente della società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 25 commi 2, 6, 8, 9 e 10 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021 recante "indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della SS 2021-2022, allenamenti, attività pre-gara e gare [...] finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", per avere lo stesso, unitamente al presidente della stessa società sig. Giovanni Palma, omesso di far rispettare quanto previsto al punto 5) pag. 29 del suindicato protocollo F.I.G.C. favorendo, e comunque non impedendo, la mancata prenotazione e assegnazione dei posti a sedere del pubblico, la vendita di biglietti non preventivamente prenotati e la mancata organizzazione degli spazi aperti in funzione anti-covid, provocando in tal modo assembramenti davanti alla biglietteria e in altre zone dell'impianto sportivo, così come rilevato dalla Questura di Frosinone, nonché ancora per avere lo stesso assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle Forze dell'Ordine ivi presenti, contestando il lavoro del personale di Polizia, ponendo così in essere un comportamento idoneo a costituire incitamento per i tifosi più agitati, i quali infatti davano vita ad una manifestazione di protesta contro le Forze dell'Ordine;

GIOVANNI PALMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sora Calcio 1907, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 25 commi 2, 6, 8, 9 e 10 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo F.I.G.C. del 4 agosto 2021 recante "indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della SS 2021-2022, allenamenti, attività pre-gara e gare [...] finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", per avere lo stesso, unitamente al vice presidente della stessa società sig. Gianluca Parente, omesso di far rispettare quanto previsto al punto 5) pag. 29 del suindicato protocollo F.I.G.C. favorendo, e comunque non impedendo, la mancata

prenotazione e assegnazione dei posti a sedere del pubblico, la vendita di biglietti non preventivamente prenotati e la mancata organizzazione degli spazi aperti in funzione anti-covid, provocando in tal modo assembramenti davanti alla biglietteria e in altre zone dell'impianto sportivo, così come rilevato dalla Questura di Frosinone, nonché ancora per avere lo stesso assunto un atteggiamento ostile nei confronti delle Forze dell'Ordine ivi presenti, contestando il lavoro del personale di Polizia, ponendo così in essere un comportamento idoneo a costituire incitamento per i tifosi più agitati, i quali infatti davano vita ad una manifestazione di protesta contro le Forze dell'Ordine;

A.S.D. SORA CALCIO 1907, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Giovanni Palma e Gianluca Parente, nonché, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione tenuti dai dirigenti appena specificati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca PARENTE e dal Sig. Giovanni PALMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SORA CALCIO 1907;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca PARENTE, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni PALMA, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. SORA CALCIO 1907;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina